

COMMISSIONE VII

DIFESA

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		VACHI e SANGALLI: Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (1923);	
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (4374);		BUFFONE ed altri: Modifica all'articolo 31 del « Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri » - approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145 (4409)	730
SIMONACCI ed altri: Trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3300)	728	PRESIDENTE	730, 731, 732
PRESIDENTE	728, 729	BANDIERA	731
BIRINDELLI	729	BIRINDELLI	731
D'ALESSIO	729	BUFFONE	731
DURAND DE LA PENNE	729	D'ALESSIO	730
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	729	DURAND DE LA PENNE	731
SOBRERO	729	ORLANDO	731
VAGHI, <i>Relatore</i>	728, 729	RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	732
		VAGHI, <i>Relatore</i>	730
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3131);		PRESIDENTE	733

La seduta comincia alle 9,45.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4374); e della proposta di legge Simonacci ed altri: Trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1976; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci, Frau, Perrone e Santuz: « Trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

La V Commissione bilancio, in data 22 aprile, ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 4374, estensibile negli stessi limiti di spesa e con la medesima indicazione di copertura alla connessa proposta n. 3300.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, Relatore. Onorevoli colleghi, mi si consenta innanzi tutto di sottolineare l'apporto prezioso dato dalle suore, sia sotto l'aspetto professionale e tecnico sia sotto quello morale e disciplinare, in tutti gli ospedali militari, in quelli convenzionati e nelle infermerie e centri medici del Corpo di pubblica sicurezza.

Mi si consenta anzi di generalizzare sottolineando la grande dedizione di queste religiose dimostrata incessantemente in tutti gli ospedali del territorio nazionale.

Chi ha avuto la possibilità di vivere a contatto con esse, deve convenire su questo apprezzamento che nulla ha di esagerato, ma che vuole solo confermare la pura realtà.

Se ciò vale per gli ospedali civili, l'opera di queste religiose è ancora più preziosa presso quelli militari dove, con la loro missione, sono accanto al personale medico e paramedico come collaboratrici e come vere e proprie assistenti sociali sono vicine ai degenti che non sempre, anzi vorrei dire per lo più non sono soggetti che passivamente accettano quel tipo di vita ospedaliera e il più delle volte esprimono un intimo frutto di delusione, di disprezzo della società in cui forse non credono più e di contestazione della vita che non accettano.

Quando poi tutta l'organizzazione medica e paramedica giustamente lascia il servizio al termine del periodo di lavoro, è sempre e solo la suora che indefessamente continua il suo lavoro curativo e assistenziale, per cui potrei dire che i due terzi della sua giornata sono trascorsi nelle corsie degli ospedali.

Mi è toccato di constatare personalmente quanto sto sottolineando e penso che nessuno possa misconoscere questi meriti.

Non si parla soltanto nella prosa o nelle memorie romanzate di alcuni scrittori della figura della suora nell'ospedale militare da campo, ma la realtà di ieri e di sempre è ancora la realtà di ogni giorno.

È tutto ciò si dice, per missione! Come non sottolineare ciò considerando le trentamila lire finora percepite mensilmente dalle suore come compenso convenzionato con le loro case generalizie.

Mi viene riferito che quando giustamente una di esse deve trasferirsi dalla sede in cui presta la sua opera per un meritato periodo di riposo o per una giusta e doverosa visita alla famiglia, il compenso non basta neppure per pagare il viaggio anche con le previste riduzioni riservate agli enti di assistenza.

Ho detto trentamila lire al mese, e per fortuna oggi queste suore possono godere delle previdenze sociali anche se con una parte della loro retribuzione.

Orbene, onorevoli colleghi, può continuare una simile, ingiusta situazione? No di certo! Avremmo dovuto pensarci prima. Ripariamo almeno in *extremis*. In che modo? Avrei voluto proporre, contra-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

riamente a quanto previsto dal disegno di legge e favorendo la proposta di legge Simonacci ed altri, almeno il compenso forfettario di lire centomila mensili oltre la tredicesima. Ma l'incombente fase « pronosticata » di scioglimento delle Camere mi induce a proporvi l'accettazione di quanto previsto dal Governo, ed accettato dalla IV Commissione difesa del Senato, confermando l'emolumento a lire settantamila mensili pur di non rischiare che per ulteriore tempo si verifichi questa situazione ingiusta e indecorosa.

Ciò, premesso, onorevoli colleghi, nell'appellarmi alla vostra sensibilità, richiamo la vostra attenzione e la vostra personale valutazione su questa breve relazione chiedendovi di volerla confortare con il vostro consenso. Avremo così compiuto un atto di giustizia dovuto a delle missionarie dalle quali non possiamo disgiungere il vero attributo di lavoratrici per il bene della comunità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DURAND de la PENNE. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista è favorevole al provvedimento condividendo anche le motivazioni esposte dal relatore. Ci rammarichiamo del fatto che la presumibile interruzione della legislatura non ci consenta di prendere in esame in modo più completo ed organico il problema degli ospedali militari, il loro funzionamento ed il trattamento del relativo personale.

BIRINDELLI. Sono favorevole al disegno di legge.

SOBRERO. Dichiaro di votare a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VAGHI, Relatore. Ringrazio tutti i gruppi per aver aderito alla mia relazione.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Condivido gli apprezzamenti sull'attività svolta dalle suore negli ospedali militari, sia dal punto di vista dell'assistenza spirituale sia da quello delle prestazioni professionali fornite.

È già stato ricordato dal relatore che le amministrazioni degli ospedali civili del paese, allo scopo di assicurarsi la presenza degli ordini religiosi, in un periodo di difficoltà nel reperimento del personale religioso femminile, hanno adeguato i compensi in genere al livello di quelli percepiti dagli altri lavoratori.

Il disegno di legge, che pare trovi unanime la Commissione e che eleva il compenso a 70 mila lire mensili, risponde quindi ad una giusta esigenza di adeguamento e di perequazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e prendo atto del proposito di rinunciare — per esigenze di ordine morale ed economico — l'opportunità di un ulteriore miglioramento del trattamento.

Memore delle esperienze paterne — mio padre era direttore generale della sanità della marina — e sapendo quale sia il contributo fornito dalle suore, mi compiaccio della unanimità riscontrata su questo provvedimento che tende a dare loro un sia pur tardivo e limitato, beneficio economico.

Come è emerso nel corso della discussione, è scelto come testo base quello del disegno di legge n. 4374.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata in lire 70.000 mensili.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 221.215.000, a carico del Ministero della difesa, e di lire 1.900.000, a carico del Ministero dell'interno, sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 3001 e 2622 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

Il disegno di legge nel suo complesso sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3131); e delle proposte di legge Vaghi e Sangalli: Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (1923); Buffone ed altri: Modifica all'articolo 31 del Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri - approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145 (4409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 luglio 1974; e delle proposte di legge Vaghi e Sangalli: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri »; Buffone, Sobrero e Rende: « Modifica all'articolo 31 del "Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri" - approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145 ».

La I Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri ha dato parere favorevole al disegno di legge n. 3131 e alla proposta n. 4409.

Prima di iniziare l'esame del provvedimento, vorrei informare la Commissione che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Mino, ha inviato un telegramma di ringraziamento per le espressioni di cordoglio - formulate dalla nostra Commissione - che sono state anche partecipate ai congiunti del brigadiere Roberto Di Maria caduto nell'adempimento del suo dovere.

Non a caso ho inserito a questo punto una tale comunicazione che testimonia ancora una volta la saldatura morale e il forte legame stabilitosi fra la Commissione

difeso, le forze armate e l'Arma dei carabinieri.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VAGHI, *Relatore*. Signor Presidente, mi consenta innanzi tutto di rivolgere un ringraziamento a lei, ai gruppi e al Governo per aver aderito alla mia proposta di trasferire in sede legislativa l'esame di questo provvedimento.

Richiamandomi alla relazione fatta in sede referente, desidero aggiungere che, dopo un attento esame e dopo aver meditato sulle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito in sede referente e sottolineate particolarmente dagli onorevoli D'Alessio e Birindelli, vorrei proporre - sempre tenendo come punto fermo il disegno di legge n. 3131 per accelerare l'*iter* - alcuni emendamenti che credo troveranno tutti concordi.

In sede referente si è constatato che l'articolo unico della proposta di legge Buffone ed altri era il più conforme al parere della nostra Commissione, per cui il relatore proporrebbe, tenendo fermo il disegno di legge approvato dalla IV Commissione del Senato, di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con l'articolo unico della proposta Buffone ed altri e di sopprimere gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Se la mia proposta sarà accettata la pregherei, sottolineo l'esigenza di inviare il più rapidamente possibile al Senato il disegno di legge, di fare in modo che anche l'altro ramo del Parlamento possa approvarlo prima dell'eventuale fine della legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. Nel rimettermi alle dichiarazioni che ho già svolto in sede referente, dichiaro che il gruppo comunista condivide la proposta del relatore di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con l'articolo unico della proposta di legge Buffone ed altri e di sopprimere gli articoli 2 e 3.

Anche considerando l'attuale situazione politica, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in modo che il Senato lo possa prendere in considerazione prima dell'eventuale scioglimento delle Camere.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

BANDIERA. Esprimo il mio consenso alle dichiarazioni del relatore in quanto la proposta di legge Buffone è maggiormente rispondente ai criteri per cui è stato presentato il provvedimento al nostro esame. Auspico che questo possa essere approvato rapidamente dal Senato.

DURAND DE LA PENNE. A nome del gruppo liberale, annuncio il mio voto favorevole alle modifiche proposte dal relatore Vaghi.

BIRINDELLI. Sono favorevole alla procedura che ha indicato il relatore, però esaminando la proposta di legge Buffone non posso non rilevare che, in base alle tabelle forniteci dall'esercito durante la riunione del gruppo informale di lavoro, i carabinieri permangono quattro anni nel grado di generale di divisione.

Ora, avendo un organico di cinque, secondo le tabelle allegate alla legge di avanzamento, ed una permanenza di quattro anni, non capisco come si possa soddisfare quella necessità di ordine morale, cui l'onorevole Buffone fa riferimento nella relazione che accompagna la sua proposta di legge, e che si può anche intendere in questo modo: dare la possibilità a questi ufficiali di essere promossi generale di corpo d'armata.

Pertanto, mi sembra che i due aspetti dell'organico e della permanenza non rendano attuabile quello che l'onorevole Buffone propone e diventi in effetti una scelta che, poi, lascia insoddisfatte altre persone.

Sono veramente perplesso di fronte a degli elementi che mi risulterebbero non perfettamente consoni a questa proposta.

ORLANDO. Considerando il consenso dato in sede referente a questo provvedimento e le chiarificazioni, abbastanza soddisfacenti, fornite per aver espresso alcune perplessità, dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

BUFFONE. Desidero esprimere innanzi tutto la mia personale gratitudine al relatore e a tutti i membri della Commissione per l'accoglienza che hanno riservato alla proposta di legge che mi sembra più idonea del disegno di legge. Credo che anche i carabinieri esprimeranno la loro gratitudine perché con questo provvedimento raggiungeranno finalmente una perequazione.

Desidero dire all'onorevole Birindelli che in fondo la proposta di legge tende a creare una possibilità in quanto prevede la scelta del più anziano. Ora, non essendo data una facoltà di scelta al Governo, ma ricadendo la scelta sul più anziano, questi può essere colpito dai limiti di età entro l'anno dato che può esercitare il comando soltanto un anno.

Con il provvedimento si intende correggere un controsenso che si può verificare, e cioè che ad un certo momento diventa generale di divisione, e quindi con la carica di vice comandante, il più anziano dei quattro, il più anziano di servizio, ma il più giovane di età. Questi permanendo per più anni blocca tutti quanti gli altri; riducendo invece la permanenza ad un ad un anno, la dinamica della promozione coglie più persone e quindi in definitiva rende più giustizia. Questo perché su 1.450, numero che si riferisce al quadro degli ufficiali dei carabinieri, sono soltanto quattro o cinque i generali di divisione.

PRESIDENTE. Allora il quadro degli ufficiali dell'Arma si è ridotto, perché nella relazione che accompagna la sua proposta di legge viene riportato il numero 1.496.

BUFFONE. Tre dei cinque generali di divisione esercitano il comando effettivo dell'Arma (una divisione carabinieri ha giurisdizione territoriale equivalente ad un terzo del territorio nazionale).

Il provvedimento deve tranquillizzare l'onorevole Birindelli, perché attraverso il sistema dell'anno di permanenza e della scelta dei più anziani si rende più dinamica la promozione mediante la designazione del vice comandante generale dei carabinieri.

Ritengo che questi siano i motivi per cui la Commissione ha aderito all'unanimità alla proposta di legge presentata da me insieme agli onorevoli Sobrero e Rende.

In conclusione, dichiaro di accettare la proposta del relatore di considerare l'articolo unico della mia proposta di legge come emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le considerazioni svolte dal relatore mi esonerano dall'entrare nei dettagli del disegno di legge. Ringrazio l'onorevole Buffone per i chiarimenti forniti all'onorevole Birindelli e, condividendo la proposta di legge Buffone, dichiaro di essere d'accordo sulla proposta del relatore di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con l'articolo unico della suddetta proposta di legge e di sopprimere gli articoli 2 e 3 in quanto superflui.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri od incarico equipollente, da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del ministro della difesa, sentito il ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Il vice comandante generale può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

Il relatore, onorevole Vaghi, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

« *Sostituirlo con il seguente:*

Il secondo comma dell'articolo 31 del "Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri" - approvato con regio decreto

14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, è sostituito dal seguente:

" Il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Il relatore onorevole Vaghi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

L'emendamento del relatore si intende pertanto approvato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Il relatore onorevole Vaghi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È respinto).

L'emendamento del relatore s'intende pertanto approvato.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Prima di concludere la seduta, che potrebbe anche essere l'ultima di questa legislatura nella eventualità di uno scioglimento anticipato delle Camere, desidero ringraziare tutti i membri della Commissione per l'intensa e qualificata attività svolta in questi anni. Vorrei rivolgere l'augurio di poterci di nuovo incontrare in Parlamento, dopo una battaglia elettorale che spero sia la più serena e la meno aspra possibile.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4374):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Angelini, Bandiera, Birindelli, Bisignani, Buffone, Caiati, Cerri, D'Ales-

sio, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lizzero, Mignani, Nahoum, Negrari, Orlando, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa e Zoppi.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4374 risulta assorbita la proposta di legge Simonacci ed altri n. 3300.

Disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3131):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3131, risultano assorbite le proposte di legge Vaghi e Sangalli n. 1923 e Buffone ed altri n. 4409.

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Angelini, Bandiera, Birindelli, Bisignani, Buffone, Caiati, Cerri, D'Alesio, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lizzero, Mignani, Nahoum, Negrari, Orlando, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa e Zoppi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO